



COMUNE DI SPEZZANO SILA (Prov. Cosenza)

STATUTO

(DELIBERA CC N. 50 DEL 29/12/2003 – MODIFICATO CON DELIBERA CC N.4 DEL 02/02/2010)

INDICE GENERALE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Autonomia Statutaria
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Pro Loco
- Art. 5 Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Art. 6 Stemma e gonfalone
- Art. 7 Territorio e Sede comunale
- Art. 8 Albo Pretorio

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 9 Organi di governo
- Art. 10 Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II - IL CONSIGLIO

- Art. 11 Il Consiglio Comunale
- Art. 12 Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 13 Funzioni di indirizzo politico amministrativo
- Art. 14 Funzioni di controllo politico amministrativo
- Art. 15 Sessioni e convocazione
- Art. 16 Linee programmatiche
- Art. 17 Regolamento
- Art. 18 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 19 Commissioni Consiliari
- Art. 20 Commissioni di lavoro e consulte

- Art. 21 Commissione delle pari opportunità
- Art. 22 Consiglieri Comunali
- Art. 23 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 24 Decadenza e dimissioni
- Art. 25 Gruppi Consiliari

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

- Art. 26 La Giunta
- Art. 27 Composizione
- Art. 28 Nomina
- Art. 29 Funzionamento della Giunta
- Art. 30 Competenze
- Art. 31 Il Sindaco
- Art. 32 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 33 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 34 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 35 Vicesindaco
- Art. 36 Mozioni di sfiducia
- Art. 37 Dimissioni e impedimento, permanente del sindaco

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - DECENTRAMENTO

- Art. 38 Consigli di frazione
- Art. 39 Durata in carica dei consigli di frazione
- Art. 40 Competenze dei consigli di frazione

CAPO II - ISTITUTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Art. 41 Partecipazione popolare
- Art. 42 Associazionismo
- Art. 43 Diritti delle associazioni
- Art. 44 Contributi alle associazioni
- Art. 45 Volontariato
- Art. 46 Consultazioni
- Art. 47 Riunioni e assemblee
- Art. 48 Petizioni
- Art. 49 Proposte
- Art. 50 Referendum
- Art. 51 Accesso agli atti
- Art. 52 Diritto di informazione
- Art. 53 Azione popolare
- Art. 54 Istanze

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 55 Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 56 Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 57 Procedimenti ad impulso di ufficio

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

- Art. 58 Istituzione e ruolo
- Art. 59 Nomina
- Art. 60 Decadenza

- Art. 61 Funzioni
- Art. 62 Facoltà e prerogative
- Art. 63 Relazione annuale
- Art. 64 Trattamento economico

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - OBIETTIVI

- Art. 65 Svolgimento dell'attività amministrativa

CAPO II - SERVIZI

- Art. 66 Servizi pubblici comunali
- Art. 67 Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 68 Aziende speciali ed Istituzioni
- Art. 69 Società per azioni o a responsabilità limitata

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 70 Convenzioni
- Art. 71 Consorzi
- Art. 72 Unioni di Comuni
- Art. 73 Accordi di programma

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - UFFICI

- Art. 74 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 75 Organizzazione degli Uffici e del Personale
- Art. 76 Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 77 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

- Art. 78 Direttore Generale
- Art. 79 Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 80 Funzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 81 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 82 Collaborazioni esterne
- Art. 83 Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 84 Segretario Comunale
- Art. 85 Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 86 Vicesegretario Comunale

CAPO IV - RESPONSABILITA'

- Art. 87 Responsabilità verso il Comune
- Art. 88 Responsabilità verso terzi
- Art. 89 Responsabilità dei contabili

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 90 Ordinamento

Art. 91 Attività finanziaria dei Comune
Art. 92 Amministrazione dei beni comunali
Art. 93 Bilancio comunale
Art. 94 Rendiconto della gestione
Art. 95 Attività contrattuale
Art. 96 Collegio dei Revisori dei conti
Art. 97 Tesoreria
Art. 98 Controllo economico della gestione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 99 Delega di funzioni alla Comunità Montana Silana
Art. 100 Disposizioni finali

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

- 1 - Il Comune di Spezzano della Sila è un ente autonomo esponenziale degli interessi pubblici della comunità locale che rappresenta, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue forme nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi e dalle norme del presente Statuto.
- 2- Esso è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
- 3- In considerazione della peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei presente statuto e dei regolamenti nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 4- Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali ed in particolare promuove le unioni con i comuni limitrofi per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 5- Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
- 6- Tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Funzioni

- 1 - Il Comune di Spezzano della Sila è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Esso svolge tali funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Finalità

- 1- Il Comune di Spezzano della Sila riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
- 2- Ispira la propria attività al principio della solidarietà, del completo sviluppo della persona umana e della piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.
- 3- Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali al fine della piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini.
- 4- In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di Spezzano della Sila ispira la propria azione per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) riconoscimento del valore della famiglia, sostenendone il ruolo previsto dalla Carta Costituzionale;
 - b) - superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - c) - riconoscimento a tutti i bambini dei diritti sanciti dalle convenzioni internazionali ed impegno a garantirne il rispetto;
 - d) - rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - e) - istituzione nell'ambito del proprio territorio di centri per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia agli anziani ed ai disabili e per il recupero dei tossicodipendenti;
 - f) - riconoscimento e garanzia del diritto di partecipazione dei giovani alla vita della società civile e delle istituzioni democratiche, organizzando la propria azione al fine di concorrere all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani;
 - g) - tutela attiva delle persone improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nel territorio - valorizzandone l'apporto costruttivo - e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - h) - valorizzazione dell'associazionismo sociale, culturale e sportivo in tutte le sue forme promuovendo e sostenendo ogni attività culturale, sportiva e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - i) - recupero tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - l) - promozione e tutela dell'equilibrato assetto del territorio, con riduzione, in collaborazione con le altre istituzioni locali, nazionali ed internazionali, dell'inquinamento in tutte le sue forme, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
 - m) - promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore artigianale, agricolo e turistico e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - n) - promozione di ogni attività lavorativa e tutela dei diritti dei lavoratori valorizzando le loro attitudini e capacità professionali;
 - o) - esercizio delle funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività, destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o

collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, garantendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

p) coordinamento, ai sensi dell'art. 40, comma 1, Legge n. 104/92, degli interventi approntati dall'Ente, in favore dei portatori di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale.

q) riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n°270/2000;

Art. 4 Pro Loco

1 - Il Comune riconosce la libera associazione Pro Loco fondata sul volontariato, con sede nella frazione di Camigliatello Silano, come un efficace strumento della promozione turistica di base e della socialità civica.

2 - In particolare, ad essa viene riconosciuto un ruolo preminente nei seguenti settori:

a) politica dell'accoglienza;

b) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

c) promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio comunale e delle sue specificità;

d) individuazione e valorizzazione degli aspetti caratteriali (cultura - storia - tradizioni - usi - artigianato) della comunità;

e) valorizzazione dei folklores e tutela del patrimonio dialettale;

3- Per l'espletamento della sua attività la Pro Loco è esente da alcune tasse comunali.

4 - Per favorire la promozione della sua attività l'amministrazione comunale può concedere a detta associazione un contributo annuale iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione.

Art. 5 Consiglio Comunale dei Ragazzi

1- Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3 - La modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1 - Il Comune di Spezzano Sila ha, come suo segno distintivo, lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Decreto del presidente della Repubblica del 04.06.1971, registrato alla Corte dei Conti il 16.07.1973, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 04.09.1973 e nei registri dell'Ufficio Araldico in data 25.09.1973, di cui può fare uso nelle cerimonie ufficiali.

2 - Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03.06.1986.

Art. 7 Territorio e Sede Comunale

1 - Il Comune di Spezzano della Sila comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Il territorio di cui al precedente comma si estende per Kmq. 79.50 e comprende, oltre al capoluogo, le seguenti frazioni e località principali: Camigliatello Silano con delegazione municipale, Moccone, Croce di Magara

Campo San Lorenzo, Molarotta, Guzzolini, Collelungo, Cupone.

3 - Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost., previa audizione della popolazione del Comune.

4 - All'interno del territorio del Comune di Spezzano della Sila non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, lo stazionamento o il traffico di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

5 - La disciplina di ottimizzazione e razionalizzazione degli impianti che producono campi elettromagnetici viene demandata ad apposito regolamento.

6 - Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo alla Via Gaudenti.

7 - Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono comunque tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 8
Albo Pretorio

1 - Il Comune nella propria sede ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO
STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9
Organi di governo

1 - Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2 - L'azione di tali organi si svolge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

3 - Spetta agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della comunità. L'apposito regolamento ne determina l'organizzazione in modo che l'azione comunale soddisfi con efficacia, efficienza e tempestività le esigenze e le aspettative della collettività comunale.

Art. 10
Deliberazioni degli organi collegiali

1 - Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullo apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3 - Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

4 - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art. 11
Il Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando gli interessi generali della comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del

consiglio è attribuita ad un consigliere comunale nominato tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio e, in sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. Essa avverrà secondo le seguenti modalità: al primo scrutinio segreto, è richiesta l'unanimità dei consiglieri presenti; ove non venga raggiunto tale risultato, si procederà ad ulteriore scrutinio segreto ove sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

2 - L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 12
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il presidente, o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

a) convoca il consiglio comunale e predisponde l'ordine dei giorni dei lavori;

b) rappresenta il Consiglio comunale e ne dirige i lavori;

c) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;

d) concede la parola;

e) proclama il risultato delle votazioni;

f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine dei giorni in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento;

g) presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

2 - Il Presidente costituisce l'Ufficio di Presidenza le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale;

3- Il Presidente del consiglio comunale può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca viene messa in discussione nella seduta successiva alla sua presentazione. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4 - Nel caso di revoca e di dimissioni, fino a nuova elezione, le funzioni e le attribuzioni del presidente del consiglio sono assunte dal Sindaco.

5 - La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di Commissione Consiliare e di Capogruppo.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1 - Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, conformandosi ai principi ed ai criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

2 - Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, espressamente previsti dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. ed integr., devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

3 - Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

4 - Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

5 - Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Comunale può sollecitare l'attività degli altri organi di governo per l'attuazione degli indirizzi generali e degli altri programmi approvati dal consiglio stesso.

Art. 14

Funzioni di controllo politico amministrativo

1 - Lo Statuto ed i regolamenti stabiliscono le modalità per lo svolgimento del controllo politico-amministrativo, relativamente alle attività svolte:

a) dagli altri organi del Comune;

b) dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle gestioni convenzionate e coordinate, dalle società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del comune.

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, in conformità allo Statuto, al regolamento ed alle norme vigenti.

Art. 15

Sessioni e convocazione

1 - L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2- Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3 - Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4 - La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5 - La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi entro 24 ore.

6 - In casi d'eccezionale urgenza, l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7 - L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta ed almeno 12 ore prima nei casi di urgenza.

9 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

10 - La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, per provvedere:

a) alla convalida degli eletti, giudicando sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge e disponendo di eventuali surroghe;

b) alla presa d'atto delle comunicazioni del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vicesindaco e degli altri componenti della Giunta;

c) al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione;

d) alla nomina del presidente.

11 - In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 16

Linee programmatiche

1 - Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2 - Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 17

Regolamento

1 - Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. A tal fine può nominare una commissione consiliare, rappresentativa di tutti i gruppi presenti in consiglio, per la sua predisposizione da sottoporre, con proprio parere, sempre all'approvazione del consiglio.

2 - Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, in ossequio all'art. 11, comma 1, Legge 265/99.

3 - Il regolamento disciplina anche le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.

4 - Con il regolamento, il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18

Pubblicazione delle deliberazioni

1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Le disposizioni del Consiglio possono essere dichiarate, con le modalità previste dalla legge, immediatamente eseguibili.

Art. 19

Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2 - Il regolamento ne disciplina il numero, le funzioni, le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

3 - La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 20

Commissioni di lavoro e consulte

1 - Il Consiglio può nominare su specifici argomenti commissioni di lavoro e/o consulte, costituite anche da cittadini non consiglieri.

2 - Tali organismi possono essere temporanei o permanenti e la loro composizione deve garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Art. 21

Commissione delle pari opportunità

1 - Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra uomini e donne, istituisce la commissione delle pari opportunità.

2 - La commissione è composta dalle elette nel Consiglio Comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli di frazione; in tal caso, la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio Comunale.

3 - La commissione elegge al proprio interno la Presidente.

4 - La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.

5 - La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6 - La commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva

sull'attività svolte.

Art. 22 **Consiglieri Comunali**

1 I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3 - Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Esso sostituisce il presidente dei

Consiglio in caso di sua temporanea assenza.

Art. 23 **Diritti e doveri dei consiglieri**

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3 - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

4 - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5 - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti, contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere pubbliche nell'interesse dei

Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

5 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 24 **Decadenza e dimissioni**

1 - I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio specificatamente previsti dalla legge.

Art. 25 **Gruppi Consiliari**

1 - I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo, Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2 - I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. In caso di un consigliere, unico eletto nella lista di sua appartenenza, sono a questo riconosciute tutte le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3 - E' istituita presso il Comune di Spezzano della Sila la conferenza dei capigruppo. Essa è organo consultivo del presidente del consiglio ai fini di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Inoltre, ha funzioni di iniziativa circa le modifiche

del regolamento del Consiglio Comunale.

4 - Il regolamento consiliare definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, il suo funzionamento ed il rapporto con gli altri organi.

5 - Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia di tutte le delibere emanate sia dalla giunta che dal consiglio.

6 - Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia delle documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato e comunque sempre nei limiti e con le procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 26 La Giunta

1 - La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora coi sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2 - La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3 - La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

Art. 27 Composizione

1- La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo sei assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2 - Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3 - Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 Nomina

1 - Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 - Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro e con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 29 Funzionamento della Giunta

1- La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 - Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3 - Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti. La presenza dei componenti è valida anche quando venga assicurata mediante video terminale e collegamento diretto. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4 - Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30 Competenze

1 - La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2 - La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - La giunta, in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale se nominato;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il Peg su proposta del direttore generale se nominato;
- r) delibera in materia di toponomastica stradale;
- s) approva le deliberazioni di atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;
- t) delibera su programmi di assunzioni, dotazioni organiche e relative variazioni.

Art. 31

Il Sindaco

- 1 - Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
- 2 - Egli rappresenta il Comune di Spezzano della Sila ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse -al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3 - Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 4 - Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 5 - Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- 6 - Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 32

Attribuzioni di amministrazione

- 1 - Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e succ. mod. ed integrazioni.

- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, in sintonia con le disposizioni legislative in materia.

Art. 33

Attribuzioni di vigilanza

- 1 - Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
- 2 - Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
- 3 - Il sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 34

Attribuzioni di organizzazione

- 1 - Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
 - b) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 35

Vicesindaco

- 1 - Il vicesindaco nominato dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2 - Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 36

Mozioni di sfiducia

- 1 - Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
- 2 - Al sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

- 1 - Le dimissioni, comunque presentate dal sindaco al consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 2 - L'impedimento, permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3 - La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
- 4 - La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- 5 - Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I DECENTRAMENTO

ART. 38

Consigli di frazione

- 1 - Nel territorio comunale vengono istituiti due Consigli di frazione di cui uno per il Capoluogo ed uno per la frazione di Camigliatello.
- 2 - Sono organi del Consiglio di frazione il Consiglio ed il Presidente.
- 3 - L'organizzazione ed il funzionamento dei consigli di frazione sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.
- 4 - Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
 - a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
 - b) le modalità per la elezione del presidente del consiglio;
 - c) il numero dei componenti il consiglio.

Art. 39

Durata in carica dei consigli di frazione

- 1 - I consigli di frazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale.

Art. 40

Competenze dei Consigli di frazione

- 1 - Il Consiglio di frazione esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici *comunali con particolare riguardo agli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si demanda ad apposito regolamento.

CAPO II

ISTITUTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Partecipazione popolare

- 1 - Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 - La partecipazione si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3 - La partecipazione è estesa anche ai cittadini non residenti, per questioni inerenti il loro rapporto con la comunità nell'ambito delle ragioni di lavoro, di studio e di utenza dei servizi.
- 4 - Il consiglio comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente statuto.

Art. 42

Associazionismo

- 1 - Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel territorio.
- 2 - A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale in apposito albo, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- 3 - Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- 4 - Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
- 5 - Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6 - Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 43

Diritti delle associazioni

- 1 - Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
- 2 - Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute

dell'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3 - I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 44

Contributi alle associazioni

1- Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2 - Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3 - La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 - Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite da apposita convenzione.

5 - Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 45

Volontariato

1- Il comune promuove le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2 - Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell'Ente

3- Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 46

Consultazioni

1 - L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2 - Le forme di tali consultazione sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 47

Riunioni e assemblee

1 - Tutti i singoli, gruppi, organismi e associazioni hanno il diritto di promuovere, in piena autonomia, riunioni ed assemblee per lo svolgimento delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - L'amministrazione comunale facilita l'esercizio delle attività di cui al primo comma, mettendo a disposizione le sedi civiche ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e lo modalità di uso saranno appositamente regolamentate.

3 - L'amministrazione comunale convoca, ogni qualvolta sia ritenuto utile o necessario, pubbliche assemblee di cittadini, di lavoratori e di studenti e di ogni altra categoria per:

a) la formazione di comitati e commissioni;

b) dibattere problemi;

c) sottoporre al loro parere proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4 - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale, secondo le proprie competenze ed in base alle modalità fissate dal regolamento.

Art. 48

Petizioni

1 - Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2 - La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3 - La petizione è inoltrata al sindaco, il quale la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4 - L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5 - Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 49

Proposte

- 1 - Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte sono sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri dell'organo competente, ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.
- 2 - L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte.
- 3 - Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 50 **Referendum**

- 1 - Il Sindaco indice i referendum, quando lo richiedono almeno 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali, su questioni attinenti a materie di competenza comunale.
- 2 - Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) personale del comune e delle aziende speciali;
 - e) tutela dei diritti di minoranze etniche e religiose e di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione;
 - f) oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
 - g) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - h) provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
- 3 - Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4 - Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione delle materie di cui al comma 2, e sempre che non riguardino oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con i terzi.
- 5 - Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6 - Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7 - Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 8 - I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 51 **Accesso agli atti**

- 1 - Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- 2 - Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3 - La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolare formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nelle modalità e nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 52 **Diritto di informazione**

- 1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2 - La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato all'ingresso della Sede Municipale e della Delegazione di Camigliatello nonché, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati situati nelle vie e nei quartieri principali e periferici del paese e in Piazza delle Fontane.
- 3 - L'affissione viene curata dal Segretario comunale, che si avvale di un messo, e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4 - Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.
- 5 - Le ordinanze di conferimento di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzate mediante affissione.
- 6 - Inoltre, per gli atti più importanti individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 53

Azione popolare

- 1 - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- 2 - Il giudice ordina l'integrazione dei contraddittorio nei confronti dell'Ente. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 54

Istanze

- 1 - Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa,
- 2 - la risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 gg. dall'interrogazione.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55

Diritto di intervento nei procedimenti

- 1 - Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- 2 - L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.

Art. 56

Procedimenti ad istanza di parte

- 1 - Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
- 2 - Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 gg. dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
- 3 - Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
- 4 - Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile o l'amministratore devono dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
- 5 - Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 57

Procedimenti ad impulso d'ufficio

- 1 - Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando un termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza previsti dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
- 2 - I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
- 3 - Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma e consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 52 del presente Statuto.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 58

Istituzione e ruolo

- 1 - Il difensore civico tutela i cittadini in ordine all'applicazione delle norme e delle procedure che regolano il rapporto degli stessi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 59

Nomina

- 1 - Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale - salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Cosenza secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio nell'art. 11 del presente Statuto.
- 2 - Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
- 3 - La *designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma*

di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4 - Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.

5- Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra i Comuni e delle Comunità montane, i membri dei CO.RE.CO e i ministri di culto;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

Art. 60

Decadenza

- 1- Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.
- 2- La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 3- Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
- 4- In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere secondo le modalità sopra previste.

Art. 61

Funzioni

- 1- Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
- 2- Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
- 3- Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- 4- Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
- 5- Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo Ufficio almeno due giorni alla settimana.
- 6- Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art. 62

Facoltà e prerogative

- 1- L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- 2- Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi ed eventualmente estrarre copia degli stessi.
- 3- Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4- Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 5- Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
- 6- E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorsi. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 63

Relazione annuale

- 1- Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
- 2- Il difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei pubblici servizi, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3- La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.

Art. 64

Trattamento economico

1- Al difensore civico spetta un'indennità commisurata a quella degli assessori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo Ufficio.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I OBIETTIVI

Art. 65

Svolgimento dell'attività amministrativa

- 1- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- 2- Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
- 3- Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO II SERVIZI

Art. 66

Servizi pubblici comunali

- 1- Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2- I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67

Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1- Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, privilegiando le cooperative a scopo mutualistico, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché di ogni altra forma consentita dalla legge.
- 2- Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva all'Ente
- 3- Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4- I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 68

Aziende speciali ed Istituzioni

- 1 - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- 2 - Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
- 3 - Organi dell'azienda e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominate dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio

comunale. Essi possono essere revocati per gravi violazioni di leggi, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal t.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

4 - La cessazione della carica di Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

5 - Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6 - Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

7 - Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8 - Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 69

Società per azioni o a responsabilità limitata

1 - Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche allo foro costituzione.

2 - Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere preferibilmente maggioritaria.

3 - L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4 - Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera consiliare di costituzione della società, e, nel concorrere agli atti gestionali, considera l'interesse dei consumatori e degli utenti.

5 - Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente

6 - Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70

Convenzioni

1 - Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie così come previsto dall'art. 24 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 71

Consorzi

1 - Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2 - A questo fine, il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 52, comma 20, del presente statuto.

4 - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 72

Unioni di Comuni

1 - Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2 - L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3 - Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4 - L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5 - Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

Art. 73

Accordi di Programma

1 - Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2 - L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I UFFICI

Art. 74

Principi strutturali ed organizzativi

1 - L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli Uffici.

Art. 75

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1 - Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2 - Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della Struttura.

3 - I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni dell'utenza e l'economicità.

4 - Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 76

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1 - Il Comune, attraverso il Regolamento di Organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra Uffici e Servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2 - I regolamenti si uniformano ai principi secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,

congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3 - L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4 - Il Comune recepisce ed applica gli Accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 77

Diritti e doveri dei dipendenti

1 - I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2 - Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, se nominato, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni.

3 - Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4 - Il Regolamento di organizzazione, individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 78

Direttore Generale

1 - Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2 - In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3 - I compiti e le funzioni del direttore generale, nonché ogni altra vicenda inerente alla sua figura, sono disciplinati dalla legge.

Art. 79

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1 - I Responsabili degli Uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2 - I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta Comunale.

3 - Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 80

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2 - Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e dei concorsi, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della 142/90;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco o dal Direttore generale se nominato;
 - j) forniscono al direttore, se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - m) rispondono, nei confronti del Sindaco e del Direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- 3 - I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 4 - Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 81

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1 - La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
- 2 - La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di Uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.
- 3 - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82

Collaborazioni esterne

- 1 - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83

Ufficio di indirizzo e di controllo

- 1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs n. 504/92_

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 84

Segretario Comunale

- 1 - Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2 - Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del segretario comunale.
- 3 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4 - Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 85

Funzioni del Segretario Comunale

- 1 - Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta ed al Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2- Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i propri pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3 - Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4 - Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori, o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5 - Il segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 86

Vicesegretario Comunale

1 - La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2 - Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 87

Responsabilità verso il Comune

1 - Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2 - Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi, inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3 - Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 88

Responsabilità verso terzi

1 - Gli amministratori, il segretario, il direttore - se nominato - e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2 - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3- La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore se nominato - o del dipendente che abbia violato diritti dei terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 89

Responsabilità dei contabili

1 - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della sua gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 90

Ordinamento

1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, nel regolamento.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 - Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel

campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 91

Attività finanziaria dei Comune

1 - Le entrate finanziarie dei Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali, e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2 - I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime, e regola con deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe.

4 - Il comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 92

Amministrazione dei beni comunali

1 - Il Sindaco dispone, attraverso gli Uffici competenti, la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte, e scritture relative al patrimonio.

2 - I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3 - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da

investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o in estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 93

Bilancio Comunale

1 - L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2 - La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza,

deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità,

unità, annualità, veridicità, pubblicità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, ed interventi.

4 - Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 94

Rendiconto della gestione

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico, ed il conto del patrimonio.

2 - Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 - La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 95

Attività contrattuale

1 - Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuthe ed alle locazioni.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3 - La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 96

Collegio dei revisori dei conti

1 - Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2 - L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3 - L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare dei rendiconti del bilancio.

4 - Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5 - L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6 - L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni, ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7 - All'organo di revisione possono essere affidati le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 dei Dlgs. 3 febbraio 93 n. 29.

Art. 97 Tesoreria

1 - Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il giorno successivo;
- c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2 - I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 98 Controllo economico della gestione

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2 - Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi previa consultazione del collegio dei revisori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 99 Delega di funzioni alla Comunità Montana Silana

1 - Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana Silana l'esercizio di funzioni del Comune.

2 - Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 100 Disposizioni finali

1 - Le modifiche allo Statuto sono approvate con le stesse procedure previste dall'art. 4 della legge 142/90.

2 - La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata unitamente a quella di approvazione del nuovo statuto.

3 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo Pretorio dell'ente per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Esso entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'albo pretorio.

4 - Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5 - Gli altri regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

6 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.